

AUDIZIONE LNI PRESSO LA 9^a COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI DELLA CAMERA

1. Storia e struttura

La Lega Navale Italiana è un'Associazione apolitica, senza finalità di lucro, fondata nel 1897 (122 anni di attività) ed eretta a Ente Morale con R.D. del 28 febbraio 1907.

E' riconosciuta Ente pubblico, dotato di specifici fini istituzionali dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 la individua quale Ente di Diritto pubblico, non economico, a base associativa e senza finalità di lucro sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di competenza. Inoltre, l'articolo 65, comma 2, lettera d) di detto d.P.R. stabilisce che la Lega Navale Italiana promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica.

Nel 1967 ha ottenuto la concessione dell'Alto Patronato dal Presidente della Repubblica Saragat, confermato nel 1979 dal Presidente Pertini, nel 1985 dal Presidente Cossiga, nel 1993 dal Presidente Scalfaro, nel 1999 dal Presidente Ciampi e nel 2006 dal Presidente Napolitano.

La Lega navale italiana conta attualmente circa 60.000 Soci, riuniti in oltre 260 strutture periferiche (tra Sezioni e Delegazioni), ubicate su tutto il territorio nazionale.

L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice che delibera in ordine agli indirizzi strategici, la cui attuazione è affidata, con la collaborazione attiva degli uffici della presidenza nazionale, al Presidente nazionale (nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), coadiuvato dal Consiglio direttivo nazionale.

2. Commenti all'Atto di Governo 101

a) A proposito di Istruttore professionale di vela (IPV):

Positiva l'intenzione di razionalizzare e rendere più comprensibile il contenuto degli articoli inerenti l'IPV. Peraltro, l'introduzione di due diverse tipologie di istruttori: gli IPV ed i cosiddetti Istruttori di vela sportivi e dilettantistici – dei quali peraltro non è definita alcuna specifica caratteristica né tanto meno la loro iscrizione ad un qualsiasi elenco – modifica significativamente quanto previsto nel decreto 229/2017 e svuota di significato l'intera misura.

Infatti, gli articoli 16 e 17 dello schema di decreto legislativo correttivo, contenuto nell'A.G. 101, modificano, in tema di istruttori di vela, gli articoli 49-*quinquies* e 49-*sexies* del Codice.

In particolare con l'art.16 viene definito istruttore professionale di vela colui che, al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 insegna, a scopo di lucro, le tecniche della navigazione a vela e istruisce nella loro pratica, anche ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.

Mentre, l'articolo 17 modifica la disciplina dell'articolo 49-*sexies* del Codice in materia di elenco nazionale degli istruttori di vela.

Con il comma 12 dell'art. 16, in particolare, si prevede la produzione di un decreto a cura MIT (con il concerto di MEF / Difesa / MIUR / MISE) che deve:

- individuare i brevetti rilasciati da MM / FIV / LNI validi per l'accesso alla professione (rispetto dello SNAQ del CONI (?) e dell'EQF (??));
- disciplinare l'elenco nazionale degli IPV;
- stabilire le modalità di riconoscimento della qualifica di Esperto velista (EV) (rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto) ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli IPV.

Tutto ciò che serve a definire compiutamente le caratteristiche dell'IPV è rinviato quindi alla stesura del decreto di cui sopra, del quale non si conosce lo stato di realizzazione e per il quale sarebbe importante il coinvolgimento della LNI, visto il ruolo attribuitole nella formazione dei nuovi IPV.

Si segnala che il successivo articolo 28, in via transitoria, prevede che fino all'emanazione del regolamento – che dovrà, tra l'altro, disciplinare sia l'individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati dalla MMI, dalla FIV e dalla LNI, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela, sia la figura professionale dell'istruttore di vela e del relativo elenco nazionale – le funzioni attribuite all'istruttore professionale di vela dal novellato codice della nautica da diporto (ovvero l'insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela nelle scuole nautiche e nei centri di istruzione per la nautica, nonché le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l'estensione della patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela) sono svolte dagli esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega Navale Italiana.

Pertanto, l'aver limitato la classificazione di IPV solo a chi, a parte le eventuali attività da libero professionista in materia, presterà la propria opera nell'attività di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica ed il non aver previsto alcuna normativa formativa e di registrazione per i cosiddetti istruttori sportivo-dilettantistici non rispetta a nostro parere i principi ed i criteri direttivi indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera t) della legge n. 167 del 2015 (legge delega) che prevedono l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare.

Se la *ratio* della legge delega per quanto attiene all'IPV era quella di assicurare uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale la più ampia garanzia dei diritti della vita, integrità e sicurezza fisica, si ritiene opportuno prevedere, unitamente alla iscrizione nel registro degli istruttori per le patenti nautiche (patente comunque rilasciata tramite il superamento di apposito esame presso le CCPP ovvero le sedi provinciali della motorizzazione) un'apposita sezione dello stesso registro per la registrazione degli istruttori che operano nel settore sportivo-dilettantistico (*pro-bono*) qualora in possesso delle idonee caratteristiche per la loro qualificazione come IPV.

D'altronde in sintonia con quanto sopra apparirebbe la definizione dell'IPV “è istruttore professionale di vela colui che, al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, insegna a scopo di lucro...” in quanto la norma del T.U.I.R. richiamata stabilisce che “sono redditi diversi...se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni...quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali...e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche” lasciando intendere che un professionista può svolgere, anche perché non ci risulta che vi sia una norma di senso contrario, la propria attività a titolo volontario in favore di un'associazione senza fini di lucro.

Da segnalare infine allo specifico argomento l'interessante incongruenza che si riscontra all'art. 16 dello schema di decreto contenuto nell'A.G. 101 tra il testo del decreto e la relativa relazione

illustrativa: in sintesi nella relazione illustrativa (almeno la versione ricevuta da questa PN in data 30 luglio u.s.), nella illustrazione dell'art. 16 (che per memoria sostituisce l'art. 49 - *quinquies* del 229 / 2017) a pag. 11 si legge: art. 16, comma 12 lettera g): disciplina dell'apposita sezione dell'elenco nazionale riservato all'iscrizione degli istruttori di vela che svolgono attività sportiva-dilettantistica ai sensi ...; mentre nel testo del decreto non vi è traccia di tale impiego dell'elenco.

L'incongruenza è interessante perché chi ha prodotto lo schema di decreto in trattazione e relativa relazione aveva forse avuto inizialmente l'intenzione di ricomprendere nell'elenco tutti gli istruttori, sia chi opera con finalità di lucro e chi opera *pro-bono*, così come era il senso della proposta LNI avanzata al MIT, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua Interne cui si fa cenno nella nota a piè di pagina 9 della stessa relazione illustrativa (lettera allegata in copia alla presente relazione - all. 1).

- b) Lo schema di decreto legislativo correttivo ha anche modificato le disposizioni in tema di scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica.

Scuole nautiche

Con riferimento alle scuole nautiche l'articolo 18 novella integralmente l'articolo 49-*septies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 introducendo diverse modifiche alla disciplina vigente.

In particolare, il **comma 1** prevede che l'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche possa essere esercitata dalle scuole nautiche nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.

Il successivo **comma 9** dispone che le scuole nautiche, che esercitano l'attività nella forma dell'impresa, svolgono attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste, devono possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti e degli istruttori, tra cui gli istruttori professionali di vela per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela, ed avere la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto ai corsi impartiti. Qualora esercitino l'attività nella forma del consorzio di imprese, le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche possono essere adeguatamente ridotte.

Centri di istruzione per la nautica

L'articolo 19 novella integralmente l'articolo 49-*octies* del decreto legislativo n. 171 del 2005 che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.

Segnatamente, il **comma 1** stabilisce che tali centri svolgano l'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, a differenza delle scuole nautiche, senza scopo di lucro.

Il seguente **comma 8** prevede che i centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più delle categorie previste tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, devono possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti e degli istruttori, tra cui gli istruttori professionali di vela per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela, ed avere la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto ai corsi impartiti.

A proposito di questa ultima disposizione, considerata l'assenza di finalità di lucro, l'obbligatorietà di prevedere corsi per patenti C e D e la possibilità di impiego di imbarcazioni messe a disposizione dai Soci per le attività di insegnamento pratico, si prospetta la possibilità di prevedere una integrazione alla previsione del comma 8, dell'art. 49-*octies*, relativa all'unità da diporto a disposizione, in modo da leggere "... e hanno la disponibilità giuridica di almeno una unità da diporto, **ovvero iscritta nel proprio Registro Naviglio, adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.**".

Con riferimento alla formazione nautica tra le modifiche introdotte si evidenzia che i centri di istruzione per la nautica hanno IL COMPITO di effettuare obbligatoriamente attività di formazione e di istruzione per le patenti nautiche delle categorie C e D, ovvero quelle per i diversamente abili.

Si fa presente che, per consentire la fruibilità della nautica anche a chi – per problemi fisici, psicologici o economici – ha maggiori difficoltà ad avvicinarsi al mondo del mare, la Lega Navale da sempre rivolge particolare attenzione nei riguardi dei disabili e dei meno abbienti, orientando le proprie attività verso la nautica minore e verso fasce di età e di reddito che difficilmente possono essere coinvolte dalle iniziative promozionali di organismi operanti con finalità di lucro e, pertanto, è ben lieta di poter continuare la propria attività di inclusione sociale in favore dei diversamente abili.

Tuttavia, non si può non far notare che la novella apportata dall'art. 19 penalizza la Lega Navale perché dovrebbe avvalersi per le attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela degli istruttori professionali di vela che, insegnando a scopo di lucro, farebbero incrementare i costi con una ricaduta negativa sui propri soci.

A questo punto si sottolinea che attualmente l'insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela viene svolta dagli esperti velisti della Lega Navale e che le attività sono sostenute dall'apporto finanziario degli associati, nonché dalla loro diretta collaborazione e prestazione d'opera a titolo volontario e gratuito, tenuto conto che la LNI dal 2014 non riceve più alcun contributo statale.

Pertanto si è a conoscenza che quanto indicato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 29 luglio 2008, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, che riconosce alla Lega Navale Italiana, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, il ruolo di collaboratore del MIT alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, non sarà confermato in virtù di sopraggiunti pareri orientati in senso contrario.

Tutto questo quale ulteriore penalizzazione per un Ente Pubblico che da oltre 120 anni assolve il compito di diffondere la cultura del mare principalmente verso la fascia giovane della società nazionale, senza scopo di lucro ed avendo a cuore la salvaguardia della sicurezza di chi va per mare.

Si sottolinea, infine, che, giustamente, l'intervento correttivo intende disporre una più efficiente attività di vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte dell'Amministrazione, a tutela degli interessi pubblici della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché prevenire turbative della concorrenza a danno delle scuole nautiche, garantire il rispetto dell'assenza dello scopo di lucro, ribadire il carattere non commerciale dei centri di istruzione per la nautica e prevenire forme di pubblicità ingannevole. Ma non si può non far presente che l'allineamento delle scuole nautiche alla disciplina delle autoscuole e l'aver nuovamente affidato la vigilanza amministrativa e tecnica alle provincie ed alle città metropolitane, e non già al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle CCPP, potrebbe essere non sufficiente a garantire quella tutela degli interessi pubblici della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare auspicata.

Da ultimo non si può sottacere come un obbligo previsto dalla legge, quale è quello relativo alla comunicazione di violazioni tributarie, ex articolo 36, comma 4, del DPR 600/1973, sia stato

“ricordato” solo nell’articolo 49-*octies*, rubricato Centri di istruzione per la nautica, e non anche in quello relativo alle Scuole nautiche.

Forse tale precisazione deriva da quanto riportato nella nota in calce alla pagina 17 della Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo che, per comodità di lettura, qui si riporta: “*Cfr. la comunicazione prot. DGVPTM n. 31362 del 22/11/2017, con la quale la Presidenza nazionale di Lega navale italiana dà notizia di una verifica fiscale eseguita dalla locale articolazione della Guardia di Finanza alla Sezione LNI di Grado, che svolge attività di centro di istruzione per la nautica, con contestazione e verbalizzazione di un presunto fine lucrativo.*”

Premesso che non si conosce, perché mai ricevuta, il contenuto della predetta comunicazione – il cui protocollo DGVPTM è relativo alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – si fa presente che la Presidenza nazionale della LNI ha inviato alla predetta DG del MIT una lettera in data 22/11/2017 (allegata in copia alla presente relazione – all. 4) con la quale, oltre a comunicare che in occasione di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza alla Sezione LNI di Grado era stato contestato un presunto fine lucrativo quale centro di istruzione nautica, fu richiesto, con motivazioni, la modifica della circolare della stessa DG datata 4 giugno 2014 (allegata in copia alla presente relazione – all. 5).

Si fa presente, poiché nulla viene riportato in proposito nella suddetta Relazione illustrativa, che in seguito alla predetta verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della stessa Sezione, due accertamenti per l’anno 2014, uno inerente l’Iva, l’altro l’Ires e l’Irap. Da detti accertamenti veniva rilevato che erano stati riscossi proventi derivanti dai corsi di preparazione per coloro che intendevano conseguire la patente nautica e che era stato esercitato l’esercizio abusivo della professione di scuola nautica, concretizzando, pertanto, l’esercizio di un’attività commerciale.

La Sezione di Grado ha proposto ricorso, depositato il 27/12/2018, alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia avverso gli Avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. La predetta Commissione tributaria ha accolto i ricorsi e con Sentenza datata 20 marzo/3 aprile 2019 (allegata in copia alla presente relazione – all. 6) ha ritenuto gli accertamenti effettuati meritevoli di annullamento per i seguenti motivi:

- a. il testo dell’art. 148 comma 3 del TUIR è chiaro e non lascia adito ad interpretazioni diverse: *Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati*
- b. non è dubitabile che il conseguimento della patente nautica rientri ampiamente negli scopi dell’ente pubblico, istituito, previsto e regolamentato dallo stesso legislatore;
- c. non c’è illecita attività perché la Lega navale italiana è, per espressa previsione normativa (articolo 43, comma 4, del Decreto 29 luglio 2008, n. 146. Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) centro di istruzione per la nautica da diporto.

Quindi, ha precisato che la Lega Navale può indire corsi e insegnamenti per il conseguimento della patente nautica e può ottenere un rimborso spese – osservando, con motivazioni, che la suddetta circolare del Ministero delle infrastrutture datata 4 giugno 2014 (all. 5) è errata e non condivisibile – ed ha, conseguentemente, condannato l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in favore della Sezione LNI di Grado.

Corre anche l'obbligo di evidenziare che l'art. 1, comma 1022, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha novellato il predetto comma 3 dell'articolo 148 del TUIR introducendo anche **le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse**, ovvero le sezioni della Lega navale italiana, nel novero dei soggetti che possono usufruire del regime di non commercialità delle prestazioni erogate ai soci dietro versamento di corrispettivi specifici e quote supplementari.

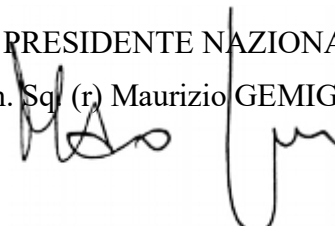
Conclusioni

Al termine di questa breve disquisizione su alcuni importanti articoli di un testo di legge ampio e coinvolgente più realtà del reparto produttivo della nautica italiana, ci troviamo nella condizione di proporre a codesta Commissione un'ulteriore fase di approfondimento che possa permettere la stesura di un testo di legge adeguato al livello della cultura del mare della nostra Nazione e, soprattutto, coerente con l'impegno che il Legislatore doveva rivolgere alla salvaguardia e garanzia del cittadino utente.

Si allegano alla presente i documenti di seguito elencati:

- all. 1: foglio n. 763 in data 19 giugno 2018 di questa Presidenza nazionale;
- all. 2: foglio n. 1628 in data 18 dicembre 2018 di questa Presidenza nazionale;
- all. 3: foglio n. 1112 in data 12 luglio 2019 di questa Presidenza nazionale;
- all. 4: foglio n. 1557 in data 22 novembre 2017 di questa Presidenza nazionale;
- all. 5: foglio n. 8429 in data 4 giugno 2014 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all. 6: Sentenza n. 19/19 in data 20 marzo 2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia Sezione 1 questa Presidenza nazionale.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI





LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
PRESIDENZA NAZIONALE



UFFICIO: Regolamenti

N. PROTOCOLLO:

763

00197 ROMA,

Via Guidubaldo del Monte, 54

☎ Tel.: 06.80.9159.1

☎ Fax: 06.80.91.59.205

✉ E-Mail: segr.direttore@leganavale.it

19 GIU. 2018

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dir. Gen. per il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne
Divisione VII
Viale dell'Arte 16
00144 R O M A

OGGETTO: Riunione del 29.05.2018. Contributo richiesto in merito alla figura dell'istruttore professionale di vela (art. 49 quinquies D. Leg.vo 229 in data 3.11.2017).

Si fa riferimento alla riunione indicata in oggetto, relativa al Regolamento di attuazione da adottare in merito alla figura dell'istruttore professionale di vela, a termine della quale è stato richiesto ai partecipanti al tavolo un contributo di idee ai fini della predisposizione di detto Regolamento.

1. Primariamente, si ritiene necessario dover chiarire il significato dell'avverbio "professionalmente" inserito nel comma 2 dell'art. 49 quinquies e riferito all'attività della nuova figura di I.V., che non può, ad avviso di questo Ente, riferirsi o identificare un "libero professionista". La circostanza che sia stato istituito un elenco e non un albo – che comporterebbe obblighi ben più incisivi, tra i quali la costituzione in parallelo di un Ordine professionale – viene a configurare una posizione tutelata dallo Stato, in cui il cittadino può verificare, a propria salvaguardia di frequentatore di un corso, l'effettivo possesso di un titolo in capo all'istruttore di vela.

L'I.P.V. verrà inquadrato, una volta iscritto nell'elenco, da un punto di vista amministrativo, retributivo e fiscale a seconda che operi in una struttura commerciale o in una senza fini di lucro, esattamente come avveniva per l'E.V. dell'ormai abrogato art. 42 del D. M. 29.07.2008 n. 146, che poteva operare sia in ambito privato retribuito che in ambito no profit (amatoriale).

Questa Presidenza Nazionale ritiene, in definitiva, che nel caso di specie il legislatore abbia voluto intendere con l'aggettivo professionale che la vela di base debba essere insegnata soltanto ad un livello elevato (professionale), approfondendone i temi, sulla scorta della competenza e delle esperienze maturate sul campo da un corpo docente qualificato.

2. Quanto precede ad evidenziare che l'attività pur professionale ma gratuita e quindi "amatoriale", condotta somministrando la scienza nautica e le tecniche di base della vela a favore dei soci, nell'ambito dei C.I.N. della LNI, delle associazioni sportive dilettantistiche e anche della FIV, debba continuare ad essere assolutamente lecita e incentivata dal Codice.

D'altra parte, la formula utilizzata dal comma 2 del medesimo art. 49 per l'istruttore professionale di vela: "insegna . . . omissis . . . le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni" appare proprio destinata a confermare tale evenienza.

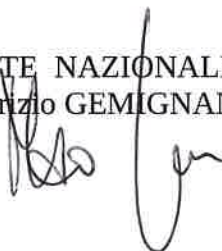
3. Al fine comunque di eliminare ogni residuo dubbio sull'argomento, essendo previsto che nei 18 mesi dall'emanazione del d. leg.vo sia possibile proporre qualche modifica, senza snaturare il contenuto della norma, si ritiene di dover prospettare le seguenti modifiche :

- all'art. 49 quinquies – Istruttore di vela - il comma 3 che recita “L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato . . . omissis . . . “ modificare in modo da leggere “L'esercizio dell'attività di istruttore di vela è riservato . . . omissis . . . “;

- all'art. 49 sexies - -Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione – il comma 1 che recita “L'iscrizione abilita all'esercizio della professione . . . omissis . . . “ modificare in modo da leggere “L'iscrizione abilita all'esercizio dell'attività . . . omissis . . .” aggiungendo “negli ambiti in cui è prevista”, volendo intendere con quest'ultima frase che l'attività dell'istruttore di vela può essere intesa come retribuita ovvero no-profit (amatoriale).

Si rimane in attesa di conoscere la data della prossima convocazione del tavolo di lavoro di cui all'oggetto, in modo da poter assicurare la relativa partecipazione.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. Maurizio GEMIGNANI





LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
VIGILATO DAI MINISTRI DELLA DIFESA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO: **Segreteria**
N. PROTOCOLLO: **1628**

00197 ROMA, **18 DIC. 2018**
Via Guidubaldo del Monte, 54
☎ Tel.: 06.809159.220
☎ Fax.: 06.809159.205
✉ E-Mail: segr.direttore@leganavale.it

Al: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
Dir.Gen. per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne.
Viale dell'Arte, 16
00144 - ROMA
[\(dg.tm@pec.mit.gov.it\)](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)

ARGOMENTO: Figura professionale dell'istruttore di vela – Decreti attuativi di cui agli artt. 49-quinquies e 49-sexies del Decreto Legislativo 171/2005, come emendato.

Riferimento: Vs. Fg.n. M_INF.VPTM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0030371 del 27.11.2018.

In relazione alla richiesta di cui alla nota in riferimento e in ottemperanza dell'adozione dei provvedimenti previsti per l'istituzione e la tenuta dell'elenco nazionale degli istruttori di vela, si allega il documento "Percorso formativo per istruttori LNI" (sintesi dell'insieme dei livelli, dei programmi, delle verifiche/certificazioni) recante la descrizione sommaria del sistema di istruzione adottato dalla LNI in esito agli effetti del D.Lgs. 3/11/2017 n.229; in proposito si rappresenta la completa disponibilità di questo Ente, qualora ritenuto opportuno, ad illustrare in maniera più dettagliata e completa i contenuti dei programmi di cui al documento allegato attraverso una presentazione *ad hoc*.

Per l'ammontare dei costi dei corsi di formazione e di rilascio dei brevetti, considerato che nell'ambito di questa Istituzione l'assenza di finalità di lucro impone costi corrispettivi alla spesa per i servizi resi, e in relazione ai futuri effetti fiscali del CTS (D.Lgs. 3/7/2017 n.117), farà seguito specifico documento in merito quando saranno certi gli esiti che tale disciplina fiscale avrà sulle attività in questione.

Ai fini della più completa interpretazione di quanto inviato, tenuto conto che la LNI, ex art. 65 del DPR 90/2010, è Ente di diritto pubblico non economico senza finalità di lucro che, tra l'altro, promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del D.Lgs. 18/7/2005, n. 171, si precisano alcuni dei principi che sottendono la struttura didattica e programmatica adottata dalla LNI per soddisfare lo spirito e la lettera di tali percorsi formativi.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
VIGILATO DAI MINISTERI DELLA DIFESA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



PRESIDENZA NAZIONALE

- I Livelli LNI sono legati alla tipologia di navigazione svolta, più che alla tipologia di imbarcazione, ancorché in ciascun livello si prendono in considerazione le tipologie di imbarcazioni utilizzate.
- La LNI adotta un sistema di crediti denominato CFLNI, ispirato ai principi dei descrittori di Dublino, agli 8 livelli descrittivi dell'EQF (European qualification framework), dell'IFP (Istruzione e formazione professionale), dell'EQAVET e fondamentalmente orientato a una didattica vista dalla prospettiva del discente e a un controllo ripetibile dell'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. Ritiene fondamentale richiamare, altresì, che tutti i sistemi di crediti adottati in sede europea, a partire dall'ECTS, sono sistemi di misurazione destinati alla comparazione dei processi di istruzione e non descrizioni dettagliate dei contenuti.
- Il quadro culturale e sociale nel quale si colloca, in conformità con la sua ultrasecolare tradizione, il sistema formativo degli istruttori formati dalla LNI, nel rispetto della normativa vigente, è la pratica dello sport inteso come "diporto responsabile e sicuro" nel rispetto dell'ambiente e nel contesto della promozione della "cultura del mare".

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI)



Lega Navale Italiana

PERCORSO FORMATIVO PER ISTRUTTORI L.N.I.

- Programma dei corsi di formazione LNI (sintesi)
- Progressione dei Corsi
- Sistema dei crediti LNI



Programma dei corsi di formazione LNI

Livello 01: ISTRUTTORE professionale VELA BASE IpVB (20 crediti)

1° modulo: Selezione/valutazione competenze tecniche di ammissione (8 ore)

- 1) Mission della Lega Navale Italiana e struttura organizzativa - 15 minuti.
- 2) Regole relative alla selezione/ammissione - 15 minuti.
- 3) Questionario tecnico - 45 minuti.
- 4) Correzione questionario e ammissione alla prova pratica - 30 minuti.
- 5) Prova pratica mezzo appoggio/sicurezza a motore - 2 ore.
- 6) Prova pratica vela - 4 ore.
- 7) Risultati della prova e ammissioni al corso IpVB come Allievo istruttore Vela Base (AVB) - 15 minuti.

2° modulo: Formazione Allievo istruttore Vela Base - AVB (32 ore)

- 1) Lega Navale Italiana - 1 ora.
- 2) Profilo dell'Istruttore Professionale - 3 ore.
- 3) Obiettivi didattici dei corsi base LNI - 3 ore.
- 4) Sicurezza ed Emergenze - 4 ore.
- 5) Le attività motorie di base - 2 ore.
- 6) Processi decisionali - 4 ore.
- 7) La comunicazione - 4 ore.
- 8) L'apprendimento: - 4 ore.
- 9) Didattica e gestione delle attività teoriche e pratiche - 4 ore.
- 10) Valutazione e verifica degli allievi - 3 ore.

3° modulo: Tirocinio AVB (80 ore)

Struttura del modulo di tirocinio e relative regole.

4° modulo: Verifica e certificazione Istruttore professionale Vela Base - IpVB (16 ore)

- 1) Valutazione del modulo di Tirocinio - 2 ore.
- 2) Valutazione tecnica dell'AVB - teoria - 4 ore.
- 3) Valutazione tecnica dell'AVB - pratica in mare - 8 ore.
- 4) Qualifica dei nuovi Istruttori professionali di Vela Base - IpVB - 2 ore.



Livello 02: ISTRUTTORE professionale VELA COSTIERA IpVC (20 crediti)



1° modulo: Formazione Allievo istruttore Vela Costiera - AVC (32 ore)

- 1) La navigazione costiera - 1 ora.
- 2) La barca come Istituzione Totale - 3 ore.
- 3) Obiettivi didattici dei corsi di navigazione costiera LNI - 3 ore.
- 4) Sicurezza - 4 ore.
- 5) Gestione delle emergenze - 4 ore.
- 6) La percezione sensoriale - 3 ore.
- 7) Il mal di mare, fattori psicologici - 2 ore.
- 8) La vita in un ambiente totalizzante - 5 ore.
- 9) Processi decisionali - 4 ore.
- 10) Valutazione e verifica degli allievi - 3 ore.

2° modulo: Tirocinio AVC (96 ore)

Struttura del modulo di tirocinio e relative regole.



3° modulo: Verifica e certificazione Istruttore professionale Vela Costiera - IpVC (16 ore)

- 1) Valutazione del modulo di Tirocinio - 2 ore.
- 2) Valutazione tecnica dell'AVC - teoria - 4 ore.
- 3) Valutazione tecnica dell'AVC - pratica in mare - 8 ore.
- 4) Qualifica dei nuovi Istruttori professionali di Vela Costiera - IpVC - 2 ore.



Livello 03: ISTRUTTORE professionale VELA D'ALTURA IpVA (28 crediti)



1° modulo: Formazione Allievo istruttore professionale Vela d'Altura - AVA (32 ore)

- 1) La navigazione d'altura - 4 ore.
- 2) L'equipaggio come gruppo sociale - 4 ore.
- 3) Obiettivi didattici dei corsi di navigazione d'altura LNI - 3 ore.
- 4) Sicurezza - 4 ore.
- 5) Gestione delle emergenze - 4 ore.
- 6) Meteorologia - 4 ore.
- 7) Manutenzione a bordo - 4 ore.
- 8) Giornale di bordo - 2 ore.
- 9) Valutazione e verifica degli allievi - 3 ore.



2° modulo: Tirocinio AVC (144 ore)

Struttura del modulo di tirocinio e relative regole.



3° modulo: Verifica e certificazione Istruttore professionale Vela d'Altura - IpVA (32 ore)

- 1) Valutazione del modulo di Tirocinio - 2 ore.
- 2) Valutazione tecnica dell'AVA - teoria - 4 ore.
- 3) Valutazione tecnica dell'AVA - pratica in mare - 24 ore.
- 4) Qualifica dei nuovi Istruttori di Vela d'Altura - IVA - 2 ore.



Livello 04: ISTRUTTORE professionale VELA FORMATORE IpVF (32 crediti)



1° modulo: Formazione Allievo istruttore Vela Formatore - AVF (64 ore)

- 1) Ruolo del Formatore nell'ambito del contesto organizzativo e del quadro normativo - 8 ore.
- 2) Gli obiettivi della formazione - 6 ore.
- 3) Obiettivi e processi formativi - 12 ore.
- 4) Modalità di trasmissione dei saperi - 6 ore.
- 5) Condizioni e fattori di efficacia - 12 ore.
- 6) La comunicazione: fare cose con le parole - 12 ore.
- 7) Analisi e valutazione dei risultati - 4 ore.
- 8) Progettazione dell'innovazione - 4 ore.

2° modulo: Tirocinio AVF (152 ore)

Struttura del modulo di tirocinio e relative regole.



3° modulo: Verifica e certificazione Istruttore professionale Vela Formatore - IpVF (8 ore)

- 1) Valutazione del modulo di Tirocinio - 2 ore.
- 2) Valutazione tecnica dell'AVF - teoria - 4 ore.
- 3) Qualifica dei nuovi Istruttori di Vela Formatori - IVF - 2 ore.



Progressione dei corsi

Qualifiche tecniche pre-corso richieste	Corso di formazione per
• Conoscenze tecniche di base (test di ammissione) • e/o esperienze di navigazione per diporto (test di ammissione) • e/o esperienze di vela agonistica (test di ammissione) • e/o attività didattica come Aiuto Istruttore vela, Istruttore vela, documentata da un CV velico vidimato (test di ammissione) • e/o allievo di un corso LNI Capobarca navigazione costiera o Capobarca navigazione d'altura con esperienza post corso certificata o autocertificata (test)	Istruttore vela base IpVB
• IpVB con almeno 96 ore di attività didattica certificata	Istruttore vela costiera IpVC
• IpVC con almeno 168 ore di attività didattica e non meno di 600M di navigazione certificati (miglia navigate nell'ambito delle ore minime richieste)	Istruttore vela d'altura IpVA
• IpVA con almeno 336 ore di attività didattica e non meno di 1.200M di navigazione certificati (miglia navigate nell'ambito delle ore minime richieste)	Istruttore vela formatore IpVF



Sistema dei crediti LNI.

Percorso formativo per istruttori LNI¹

	DURATA	CREDITI
Livello 01: ISTRUTTORE professionale VELA BASE - IpVB		
1° modulo: Selezione/valutazione competenze tecniche di ammissione	8 h.	20
2° modulo: Formazione Allievo istruttore Vela Base - AVB	32 h.	
3° modulo: Tirocinio - minimo 80 ore di affiancamento a un istruttore incaricato della valutazione (valutatore) in almeno 2 corsi base LNI (con valutazione finale da parte dell'istruttore valutatore)	80 h.	
4° modulo: Verifica e certificazione	16 h.	
Totale ore formazione IpVB:		136
Livello 02: ISTRUTTORE professionale VELA COSTIERA - IpVC		
1° modulo: Formazione Allievo (istruttore) Vela Costiera - AVC	32 h.	20
2° modulo: Tirocinio - minimo 96 ore di affiancamento a un istruttore incaricato della valutazione (valutatore) in almeno 2 corsi di navigazione costiera LNI con un minimo di 300M di navigazione (con valutazione finale da parte dell'istruttore valutatore)	96 h.	
3° modulo: Verifica e certificazione	16 h.	
Totale ore formazione IpVC:		144
Livello 03: ISTRUTTORE professionale VELA ALTURA - IpVA		
1° modulo: Formazione Allievo (istruttore) Vela Altura - AVA	32 h.	28
2° modulo: Tirocinio - minimo 144 ore di affiancamento a un istruttore incaricato della valutazione (valutatore) in almeno 3 corsi di navigazione d'altura LNI con un minimo di 600M di navigazione (con valutazione finale da parte dell'istruttore valutatore)	144 h.	
3° modulo: Verifica e certificazione	32 h.	
Totale ore formazione IpVA:		200
Livello 04: ISTRUTTORE VELA FORMATORE - IpVF		
1° modulo: Formazione Allievo (istruttore) Formatore Vela - AFV	64 h.	32
2° modulo: Tirocinio - affiancamento durante il 1° modulo del corso di formazione IpVB e il 2° e 4° modulo di tutti i corsi di formazione LNI (IpVB, IpVC e IpVA)	152 h.	
3° modulo: Verifica e certificazione	8 h.	
Totale ore formazione IpVF:		224
Totali per l'intero ciclo formativo		704 100

1. Il percorso di formazione degli istruttori è centrato sui processi e le strategie didattiche e comunicative di una efficace trasmissione degli aspetti tecnici, delle competenze e delle abilità connesse al ruolo, più che sui contenuti tecnici stessi che i candidati al ruolo di istruttori dovranno già possedere quali prerequisiti al momento della domanda di ammissione ai singoli corsi e livelli.
- Il possesso di tali requisiti sarà oggetto di una verifica nell'ambito dei moduli di selezione/ammissione, tirocinio e verifica dei moduli di ciascun livello e avverrà secondo le seguenti due modalità:
- preselezione tecnica sulla base di CV velico, certificato o autocertificato che prevede un test di ammissione (procedura valida esclusivamente per il corso di formazione Istruttore Vela Base - IVB);
 - titolo di Istruttore del livello immediatamente inferiore (procedura valida per tutti i corsi di formazione superiori a quello IVB).



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
VIGILATO DAI MINISTERI DELLA DIFESA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI



PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO: **Segreteria Particolare**

N. PROTOCOLLO: **4112**

00197 ROMA, **12 LUG. 2019**
Via Guidubaldo del Monte, 54
☎ Tel.: 06.809159.220
☎ Fax.: 06.809159.205
✉ E-Mail: segr.presidente@leganavale.it

Al : **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Dir. Gen. Per la vigilanza sulle autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne
Viale dell'arte, 16
00144 Roma

ARGOMENTO: Figura professionale dell'istruttore di Vela – Decreti attuativi di cui agli artt. 49-quinquies e 49 sexies del Decreto Legislativo 171/2005, come emendato.

Riferimento fg.n.763 in data 19.6.2018 di questa PN.

Facendo seguito ai risultati della più recente riunione del tavolo di lavoro convocata da codesta DG il 18 marzo u.s., in ordine alla adozione dei provvedimenti per la istituzione e la tenuta dell'elenco nazionale degli istruttori di vela di cui agli articoli indicati in oggetto, si rappresenta che i contatti con MMI e FIV dovrebbero consentire a breve la redazione di un documento congiunto che risponda alla esigenza di delineare il percorso formativo standard, ovvero le competenze indispensabili dell'istruttore professionale di vela di livello base, inseribile nell'elenco di cui sopra.

Pertanto la figura individuata dagli articoli di cui all'argomento, come evidenziato nel corso della ultima riunione del 18/3/2019, nonché nella precedente del 18/5/2018, in ragione di varie ambiguità sostanziali, linguistiche e normative già segnalate nel foglio in riferimento, è ben lontana dal poter rispondere ordinatamente a tutte le differenti situazioni in cui si sviluppa nel nostro Paese l'istruzione nautica orientata in particolare al diporto.

In proposito al punto 3 del foglio in riferimento si indicavano quelle varianti minime al testo degli articoli in argomento (di possibile proposizione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Dlgs), necessarie ad eliminare le ambiguità accennate sopra, per consentire la formulazione di decreti attuativi idonei a permettere l'applicazione della norma senza il rischio di indesiderati contenziosi.

In esito alla promulgazione del Dlgs 3/11/2017 n.229, ed in attesa degli sviluppi inerenti la formulazione del regolamento di attuazione, la LNI ha predisposto, come già comunicato, il riordino dei propri percorsi formativi interni, articolati su quattro livelli di istruzione (IpVB, IpVC, IpVA, IpVF) ed ha avviato nel proprio ambito l'attività di conversione, attraverso verifiche di tipo formale e pratico,



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
VIGILATO DAI MINISTERI DELLA DIFESA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI



PRESIDENZA NAZIONALE

dei precedenti titoli entro le nuove categorie, le cui modalità formative dovranno garantire un elevato grado di omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Si sottolinea infine che LNI ha adottato, per i percorsi formativi di cui sopra, un sistema di crediti ispirato ai principi dell'EQF, dell'IFP e fondamentalmente orientato ad una didattica per il diporto vista dalla prospettiva del discente, coerente con i principi statutari e i valori che sostanziano la vita della associazione, da sempre orientata alla promozione di un diporto nautico responsabile e rispettoso dell'ambiente.

Tutto quanto sopra per ribadire la piena disponibilità della Lega Navale Italiana ad ottemperare alle richieste della norma del suddetto Decreto in armonia con gli altri due enti designati e nello specifico ad una puntuale definizione delle caratteristiche della figura dell'istruttore professionale di vela e alla gestione degli elenchi relativi, purché coerenti con lo spirito la lettera e la secolare tradizione della nostra associazione.

Con molti cordiali saluti

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI)



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

PRESIDENZA NAZIONALE



UFFICIO: Segreteria

N. PROTOCOLLO:**1557**.....

00197 ROMA, **22 NOV. 2017**

Via Guidubaldo del Monte, 54

☎ Tel.: 06.80.91.59.1-2

☎ Fax.: 06.80.91.59.205

✉ E-Mail: segr.direttore@leganavale.it

Al: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione gli
affari generali ed il personale
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma
dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it

e, per conoscenza:

Ufficio di Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ufficio Legislativo

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto

cgcgp@pec.mit.gov.it

ARGOMENTO: Centri di Istruzione Nautica.

Riferimento foglio n. 0008429 del 4 Giugno 2014.

La Sezione di Grado ha fatto conoscere che, in occasione di una verifica fiscale eseguita dalla locale Guardia di Finanza e in relazione al corrispettivo richiesto ai soci frequentatori dei corsi di istruzione nautica finalizzati al superamento degli esami per il conseguimento della patente nautica, è stato contestato e verbalizzato un presunto fine lucrativo per la predetta Sezione in qualità di centro di istruzione nautica debitamente autorizzato da questa Presidenza Nazionale.

A motivo di tale contestazione, i verbalizzanti hanno richiamato, tra l'altro, il 4° capoverso del foglio in riferimento riportandone integralmente il contenuto che qui si ricorda:

“ Deve ritenersi inammissibile lo svolgimento da parte di una sezione della Lega Navale, di attività di insegnamento a titolo oneroso, ciò che avrebbe senz'altro a configurarsi come svolgimento abusivo di attività di insegnamento professionale di scuola nautica, in quanto il riconoscimento normativo della Lega Navale Italiana come centro di istruzione per la nautica presuppone l'assenza, in capo alla stessa, di finalità di lucro come per i centri di istruzione per la nautica che siano riconosciuti in via amministrativa dalla scrivente Direzione Generale. Del resto, lo svolgimento di attività di insegnamento a titolo oneroso configura l'esercizio di attività imprenditoriale (a scopo di lucro) che è incompatibile con lo Statuto e le finalità della Lega Navale Italiana. ”

A riguardo si ritiene necessario precisare che il corrispettivo richiesto dalle Sezioni della Lega Navale Italiana autorizzate CIN a mente, prima, della Circolare 260 del 7 Maggio 2013 di questa Presidenza Nazionale e, poi, del Regolamento Generale per le attività dei Centri di Istruzione Nautica emanato con circolare n. 282 del 20 Dicembre 2016, è previsto dal comma d) dell'art. 68 del DPR 15 Marzo 2010 nonché dall'art. 30 comma 2 lettera d) dello Statuto della L.N.I approvato con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 maggio 2012.

Considerato altresì che l'attività didattica delle Sezioni in qualità di CIN è svolta, a tutti gli effetti, in attuazione degli scopi istituzionali dell'Ente Pubblico è evidente che l'attività in parola non può e non deve essere ritenuta attività commerciale o comunque a scopo di lucro né, tanto meno, svolgimento abusivo di attività di scuola nautica.

D'altra parte è ragionevole ritenere che il Legislatore abbia voluto prevedere tali corrispettivi tra le entrate finanziarie delle Sezioni onde evitare di far gravare eccessivamente e indiscriminatamente sulla generalità dei Soci gli oneri connessi con lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per le considerazioni che precedono si richiede una urgente chiarificazione/modifica del citato capoverso onde evitare, per il futuro, ulteriori interpretazioni foriere di contestazioni sia fiscali che penali.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI





*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale*

Direzione Generale

*per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne*

*ex Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne*

Divisione 5.

Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma

Roma

04 GIU 2014

Alla Capitaneria di porto di
CATANIA

E, p.c. Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto –
Reparto 2^

Alla Presidenza della Lega Navale Italiana
Via Guidubaldo dal Monte 54 ROMA

OGGETTO: Richiesta chiarimenti sull'impiego unità ai fini dello svolgimento della prova pratica dell'esame di patente nautica.

Si fa riferimento alla nota prot. 8540 in data 27 febbraio u.s., con cui codesta Capitaneria ha richiesto il parere dello scrivente in merito alla possibilità che la locale sezione della Lega Navale Italiana impieghi, per la prova pratica dell'esame di patente nautica, unità da diporto appartenenti non alla sezione stessa, bensì a soci della sezione o ad altri sodalizi sportivi, e cedute in comodato a titolo gratuito.

In proposito, si ritiene non indispensabile che una sezione periferica della Lega Navale abbia la disponibilità diretta, a titolo di proprietà, dell'unità impiegata per la prova pratica dell'esame di patente nautica sostenuto dai propri associati. Pertanto, ad avviso dello scrivente, può ritenersi ammissibile che, compatibilmente con lo svolgimento delle attività della sezione, l'unità venga gratuitamente messa a disposizione da uno degli associati, in favore di altri associati della sezione.

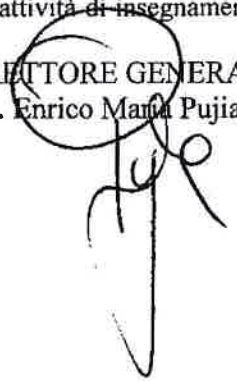
Deve inoltre ritenersi ammissibile anche che l'unità venga resa disponibile ai soci della sezione, da parte privati o di altri sodalizi sportivi, con la limitazione che le condizioni di utilizzo risultino formalizzate, e purché sempre a titolo gratuito. Peraltro, se la messa in disponibilità dell'unità da parte dei suddetti soggetti presentasse caratteri di abitudine o di frequenza, si potrebbe rendere necessario esperire accertamenti in merito all'eventuale sussistenza dello svolgimento abusivo di attività di scuola nautica o di locazione abusiva dell'unità.

Infine, deve ritenersi inammissibile lo svolgimento, da parte di una sezione della Lega Navale, di attività di insegnamento a titolo oneroso, ciò che verrebbe senz'altro a configurarsi come svolgimento abusivo di attività di insegnamento professionale di scuola nautica, in quanto il riconoscimento normativo della Lega Navale Italiana come "Centro di istruzione per la nautica" (art. 43, comma 4, del D.M. 146/08) presuppone l'assenza, in capo alla stessa, di finalità di lucro, come per gli altri Centri di istruzione per la nautica che siano riconosciuti in via amministrativa dalla scrivente Direzione Generale.

Del resto, lo svolgimento di attività di insegnamento a titolo oneroso configura l'esercizio di attività imprenditoriale (a scopo di lucro), che è incompatibile con lo Statuto e le finalità della Lega Navale Italiana.

Si aggiunge che deve ritenersi altresì non in linea con le disposizioni statutarie (art. 21 dello statuto) lo svolgimento, da parte di una sezione della Lega Navale, di attività di insegnamento a titolo gratuito in favore di soggetti non associati al sodalizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GORIZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	TITO RAFFAELE	Presidente e Relatore
☐	LEANZA PIERO	Giudice
☐	NARDIN FULVIO	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

E con l'assistenza del Segretario Annaluigia Soleti

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 174/2018
depositato il 27/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TI504BB00151/2018 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TI504BB00151/2018 IRAP 2014
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
VIA ROMA 6 34170 GORIZIA

proposto dai ricorrenti:

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI GRADO
VIA AQUILEIA N. 52 34073 GRADO GO

difeso da:

CATTELAN GIANFILIPPO
VIALE GIOVANNI PAOLO II N 3 33100 UDINE UD

difeso da:

PROVITO ANTONINO
VIALE GIOVANNI PAOLO II N. 3 33100 UDINE UD

difeso da:

SIMEONE SARA
VIALE GIOVANNI PAOLO II N. 3 33100 UDINE UD

- sul ricorso n. 175/2018
depositato il 27/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TI506BB00154/2018 IVA-ALTRO 2014

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 174/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/03/2019 ore 15:30

N° 19/19

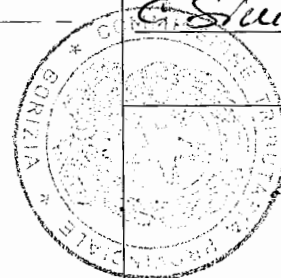
PRONUNCIATA IL:

20/03/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03/04/2019

Il Segretario
Chiara Simoni





(segue)

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
VIA ROMA 6 34170 GORIZIA

proposto dai ricorrenti:
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI GRADO
VIA AQUILEIA N. 52 34073 GRADO GO

difeso da:
CATTELAN GIANFILIPPO
VIALE GIOVANNI PAOLO II N. 3 33100 UDINE UD

difeso da:
PROVITO ANTONINO
VIALE GIOVANNI PAOLO II N. 3 33100 UDINE UD

difeso da:
SIMEONE SARA
VIALE GIOVANNI PAOLO II N. 3 33100 UDINE UD

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 174/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/03/2019 ore 15:30

RAGIONI DELLA DECISIONE

La G. di f. Compagnia di Monfalcone sottoponeva a verifica fiscale la Lega Navale Italiana sezione di Grado, quale ente non commerciale, verifica che si concludeva con p.v. di constatazione del 27 ottobre 2017.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate emetteva due accertamenti per l'anno 2014, uno inerente la Imposta sul valore aggiunto, l'altro l'Ires e l'Irap, fondati sostanzialmente su due identiche posizioni di partenza.

Nell'accertamento relativo alla imposizione diretta si rilevava che l'ente aveva riscosso proventi derivanti dai corsi di preparazione per coloro che intendono conseguire la patente nautica per un totale di euro 8.990. Orbene l'Ufficio affermava che la Lega Navale poteva svolgere corsi per la preparazione al conseguimento della patente nautica, limitatamente ai soli soci ed in assenza di finalità lucrativa. Invece nel caso concreto – si legge – l'associazione faceva iscrivere come soci i candidati ed esercitava la professione di scuola nautica senza l'abilitazione prevista, stabilendo una tariffa media di euro 6/800 euro per le attività in argomento, concretizzando pertanto il fine di lucro. Determinava così il reddito di impresa conseguito nell'anno 2014 in euro 1.936.

Nel diverso accertamento a fini Iva, l'Ufficio rilevava che per quanto concerne i ricavi derivanti dagli stessi corsi presso la Procura della Repubblica di Gorizia erasi instaurato apposito procedimento penale per l'ipotesi di esercizio abusivo di una professione e truffa; un tanto alla luce del fatto che la Lega Navale faceva iscrivere come soci i candidati ed esercitava la professione di scuola nautica senza l'abilitazione prevista, stabilendo una tariffa media di euro 6/800 euro per le attività in argomento, concretizzando pertanto l'esercizio di un'attività commerciale.

Indi – si legge - la Lega aveva omesso di versare, sempre per l'anno 2014, Iva afferente la citata attività illecita in ordine ai corsi effettuati per la patente nautica pari ad euro 1.978.

Nel ricorso relativo all'accertamento a fini impositivi l'ente esponeva l'errata applicazione della norma di cui all'art. 148 comma 3 Tuir: perché dalla disciplina della normativa sulla nautica del diporto era possibile dedurre che la Lega navale non era da considerare una scuola nautica e comunque non avrebbe avuto bisogno di alcuna autorizzazione per poter procedere alla attività in argomento (che non si contesta non essere avvenuta), perché il testo dell'art. 148 comma 3 citato non era stato in alcun modo violato, anzi la sezione di Grado ne aveva pienamente rispettato i requisiti. Nel secondo ricorso invece l'ente, continuando a non contestare i dati di fatto emersi in sede di verifica fiscale, esponeva la avvenuta errata e falsa applicazione dell'art. 14 comma 4 della L. 537 del 1993 in quanto andava ritenuta la natura assolutamente lecita e per nulla abusiva delle prestazioni didattiche rese dalla sezione di Grado e finalizzate al conseguimento della patente nautica. Inoltre essendo chiara la natura non commerciale a base associativa in quanto associazione culturale e sportiva, alla LNI ed alle sue strutture periferiche doveva applicarsi ai fini Iva il regime giuridico previsto dall'art. 4 comma 4 del dpr 633 del 1972.

Si costituiva ritualmente l'Ufficio con atti di controdeduzione chiedendo la conferma del proprio operato e depositando copia del PV di constatazione redatto dalla G. di f.

Alla udienza del 20 marzo 2019, previa riunione, su accordo delle parti, dei due ricorsi ora citati, si procedeva alla orale discussione.

Indi la vertenza veniva trattenuta in decisione.

I ricorsi vanno senz'altro accolti e gli accertamenti meritano di essere annullati.

Il testo dell'art. 148 comma 3 Tuir è chiaro e non lascia adito ad interpretazioni diverse o maggiormente limitative come si vorrebbe da parte della Amministrazione finanziaria. Conviene riportare la norma che interessa:

Per le associazioni politiche..... sportive dilettantistiche, di promozione sociale..... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Quindi vi sono delle attività che possono essere svolte dalle società sportive anche a pagamento, anzi dietro esplicito pagamento di corrispettivo, purché siano svolte solo in favore dei soci e purché siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Queste prestazioni quindi non sono operazioni che possono essere valutabili a fini imposizione diretta. La distinzione è di agevole intuizione: ad es. da un lato il ricavato dell'affitto dei campi da tennis, dall'altro il ricavato della collegata attività di ristorazione e di bar.

Ebbene è proprio quello di cui qui si discute.

Non par dubitabile a questa Commissione che il conseguimento della patente nautica rientri ampiamente negli scopi dell'ente pubblico. E si tratta non di un qualunque ente no profit, ma un ente istituito, previsto e regolamentato in tutti i suoi dettagli dallo stesso legislatore.

La patente nautica, è bene tenerlo presente, è obbligatoria nei seguenti casi:

1. Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entro bordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa;

2. Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione;

3. Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione e comunque per le moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;

4. Per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Insomma, come si vede, è obbligatoria per la maggior parte delle possibilità di navigazione, restando viceversa non obbligatoria solo per i piccoli natanti e per la navigazione costiera. Il conseguimento

della patente quindi è passaggio fondamentale e pressochè necessario per il concreto esercizio della attività marinaresca. Non è forse decisivo che si vada per mare consapevoli dei doveri anche giuridici che la navigazione impone ?

Anzi il conseguimento della patente nautica da parte dei suoi soci (ma si può per tutti i cittadini italiani) rientra perfettamente nelle dirette finalità della Lega Navale Italiana che come è noto ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, **l'amore per il mare**, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno sul mare il loro campo ed il loro mezzo di azione. La Lega Navale Italiana favorisce **la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne** e sviluppa le **iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche** idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione. Essa promuove e sostiene la pratica del **diporto** e delle attività nautiche (così l' art. 65 del DPR 15 marzo 2010 n. 90) Si veda inoltre il Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 20 marzo 2003, che ha approvato il nuovo Statuto della Lega Navale Italiana.

Anzi vale aggiungere che fra gli scopi dell'ente pubblico, come indicati espressamente dalla legge vi è anche il seguente:

promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Orbene come sia possibile insegnare la cultura nautica senza avere anche conseguito la abilitazione necessaria alla navigazione non costiera appare veramente arduo da ipotizzare.

Si pensi che esistono perfino soci della lega navale italiana che con qualifica di “ esperti velisti “ sono abilitati a far parte di Commissioni di esame presso le Capitanerie di Porto per il rilascio delle patenti per la condotta di unità da diporto, per affermare e ribadire come vi sia una estrema ed intima colleganza fra patente nautica (il suo conseguimento e l'insegnamento/conoscenza delle regole giuridiche necessarie alla navigazione) e lega navale (scopo di far conoscere l'arte marinaresca).

Considerando, inoltre, che non tutti possono essere soci della Lega navale, come infatti sancisce l'art. 66 del citato dpr e tenendo presente che tutti i partecipanti ai corsi erano legittimi soci, pare alla Commissione che non vi sia alcuno spazio per poter sottoporre a tassazione diretta la attività svolta dalla Lega navale sezione di Grado, né per dare all'art. 148 comma 4, una interpretazione diversa e più limitativa di quella del dato testuale, quasi che si diventi soci della Lega navale solo dopo un certo tempo (quanto ?) o solo se....non si frequentino i corsi per la patente.

Infondato è pure l'altro accertamento basato sulla presunta illecita attività.

Esclusa in radice una qualunque ipotesi di truffa, come vorrebbe la G. di f., ipotesi infatti di cui non si intravede neppure un lontano fiavole contorno, resta la ipotesi di cui all'art. 348 cp che si fonda sulla preventiva necessità da parte della Lega navale di una autorizzazione provinciale, al pari di ogni altro ente o società, onde poter procedere all'insegnamento finalizzato alla patente.

Va detto che l'Agenzia non ha provato al riguardo alcunchè: nemmeno una iscrizione del presidente o di un consigliere delegato sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Gorizia, né tantomeno una sentenza di condanna anche non definitiva o l'avvenuto esercizio della azione penale. E già questo è sufficiente per ritenere non percorribile la tassazione, specie valutando che la associazione ricorrente ha invece prodotto una sentenza – irrevocabile - del Tribunale di Gorizia che ha mandato assolto il legale rappresentante della Lega Navale di Monfalcone in una fattispecie esattamente identica a quella qui in trattazione ed affermando la non necessità, per le sezioni della Lega Navale, della preventiva autorizzazione provinciale.

Ad ogni modo ci si permette di osservare che la non necessità è stabilita espressamente dalla legge, tanto che non vi possono essere seri dubbi al riguardo.

Infatti il Capo IV del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, distingue le *SCUOLE NAUTICHE* dalle *ASSOCIAZIONI NAUTICHE A LIVELLO NAZIONALE*, per le prime l'art. 42 impone al secondo comma solo per le prime la autorizzazione e la vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.

Il successivo, che tratta delle associazioni nautiche a livello nazionale, art. 43 stabilisce invece quanto segue:

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2.....

La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Quindi non vi possono essere seri dubbi:

- i centri di istruzione per la nautica, che sono abilitati al conseguimento delle patenti nautiche, sono espressamente esenti dalla autorizzazione provinciale
- la Lega navale italiana è, per espressa e chiara disposizione normativa, centro di istruzione per la nautica da diporto

Quindi la Lega Navale può indire corsi e insegnamenti per il conseguimento della patente nautica, può ottenere un rimborso spese e non ha alcuna necessità di ottenere la autorizzazione da parte della Provincia.

Ci si permette di osservare in conclusione che la circolare del Ministero delle infrastrutture dd 4 giugno 2014 citata dalla G. di f. è errata e non condivisibile. Essa ovviamente non vincola , in via interpretativa, questa commissione.

Non solo la Circolare confonde il pagamento di un corrispettivo da parte dei soci con il fine di lucro, che è invece da sempre ammesso e non tassabile , si pensi solo al pagamento annuale dei posti barca (da parte dei soci beninteso), ma introduce nel testo della norma sopra indicata, appunto l'art. 43 del regolamento, un requisito non previsto, cioè che i corsi siano eseguiti in maniera gratuita.

Lo stesso art. 148 del TUIR, invero, come osserva correttamente la difesa dell'ente ricorrente, presuppone ovviamente il pagamento di un corrispettivo, altrimenti non ci sarebbe neppure bisogno della previsione legislativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza

Per questi motivi

Accoglie i ricorsi riuniti.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente ricorrente che liquida in euro 1.500 oltre Iva, cassa e spese vive.

Gorizia 20 marzo/3 aprile 2019

Il Presidente estensore



Raffaele Tito